Volume 23 [2017] C.E.L.B. Issue 1

THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN

SPRING-SUMMER 2017

CROWDFUNDING & ART (BONUS)
ANALISI COMPARATISTICA E PROPOSTE DI RIFORMA
LEGISLATIVA — *Giovanni Maria Riccio*

IL CONSENSUALISMO "TEOLOGICO"
NEL MEDIOEVO CONTINENTALE — *Davide Gianti*

FAMILY LAW, RELIGIOUS MARRIAGE
AND SHARIA COURTS IN WESTERN SOCIETIES.
ONE COMPARATIVE INSIGHT ON THE ENGLISH MODEL — *Alessandra Pera*

ALLEGORIE DELLA LEGGE.
L'ARCHEOLOGIA COME PRATICA DEL DIRITTO — *Mauro Balestrieri*

DAL MISTERO AL MORBO ED AL GIOCO DEL PROCESSO
RIFLESSIONI IN MARGINE AL LIBRO
DI BRUNO CAVALLONE
"LA BORSA DI MISS FLITE" — *Daniele David e Antonio Iannì*

THE CARDOZO INSTITUTE
ISSN 1128-322X

The Cardozo Law Bulletin is a peer-reviewed, English and Italian language journal concerned to provide an international forum for academic research exploring the thresholds of legal theory, judicial practice and public policy, where the use of a 'comparative law and literature' approach becomes crucial to the understanding of Law as a complex order.

The Cardozo Law Bulletin, established in 1995 as one of the world first Law Journals on the Web, invites the submission of essays, topical article, comments, critical reviews, which will be evaluated by an independent committee of referees on the basis of their quality of scholarship, originality, and contribution to reshaping legal views and perspectives.

SUBMISSIONS: The Cardozo Law Bulletin only accepts submissions made in accordance with the MLA (Modern Language Association) style, the most commonly used to write papers and cite sources within the liberal arts and humanities.

http://www.jus.unitn.it/cardozo/

CHIEF EDITOR: Pier Giuseppe Monateri

REFEREES: Ermanno Calzolaio, Daniela Carpi, Maria Rosaria Marella, Giovanni Marini, Roberto Pardolesi, Giovanni Pascuzzi, Federico Pizzetti, Giovanni Maria Riccio, Giovanni Sciancalepore, Salvatore Sica, Andrea Zoppini

© 1995-2017 The Cardozo Institute

THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN

VOLUME XXIII SPRING-SUMMER 2017 NUMBER 1

CONTENTS

ARTICLES

CROWDFUNDING & ART (BONUS)
ANALISI COMPARATISTICA E PROPOSTE DI RIFORMA
LEGISLATIVA *Giovanni Maria Riccio*

IL CONSENSUALISMO "TEOLOGICO"
NEL MEDIOEVO CONTINENTALE *Davide Gianti*

FAMILY LAW, RELIGIOUS MARRIAGE
AND SHARIA COURTS IN WESTERN SOCIETIES.
ONE COMPARATIVE INSIGHT ON THE ENGLISH MODEL *Alessandra Pera*

ALLEGORIE DELLA LEGGE.
L'ARCHEOLOGIA COME PRATICA DEL DIRITTO *Mauro Balestrieri*

DAL MISTERO AL MORBO ED AL GIOCO DEL PROCESSO
RIFLESSIONI IN MARGINE AL LIBRO
DI BRUNO CAVALLONE
"LA BORSA DI MISS FLITE" *Daniele David e Antonio Iannì*

CROWDFUNDING & ART (BONUS):

ANALISI COMPARATISTICA E PROPOSTE DI RIFORMA LEGISLATIVA

di Giovanni Maria Riccio[1]

1. TASSONOMIA E INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE FIGURE DI *CROWDFUNDING*

2. ART BONUS E CROWDFUNDING

3. RACCORDO TRA CROWDFUNDING PER L'ARTE E LA CULTURA E LEGISLAZIONE ESISTENTE

4. CONCLUSIONI

[1] Professore associato di Diritto comparato – Università di Salerno. Docente di Diritto dei beni culturali e dello spettacolo.

1. Tassonomia e inquadramento giuridico delle figure di crowdfunding

Esaminare, dalla prospettiva del giurista, il fenomeno del *crowdfunding*, nelle sue molteplici configurazioni, significa, innanzi tutto, delimitare il campo di indagine e di visuale.

Una prima riflessione, quasi scontata, non può che partire dalla classificazione tassonomica delle modalità attraverso le quali opera la raccolta di fondi nel pubblico; modalità che, naturalmente, incidono sull'inquadramento delle singole figure, venendo a delineare i contorni di fattispecie negoziali differenti.

Per delimitare i confini del *crowdfunding*, si è soliti ricorrere ad una quadripartizione – non univocamente accolta in dottrina e di natura meramente convenzionale – che distingue tra *donation-based crowdfunding*, *reward-based crowdfunding*, *lending-based crowdfunding*, ed *equity-based crowdfunding*.

La differenza tra le prime due ipotesi, forse le più diffuse, è data dalla circostanza che, nel *donation-based crowdfunding*, nulla è previsto a fronte della donazione effettuata; nell'altro caso, invece, a fronte di una donazione, è riconosciuto un "premio" o, per essere più precisi, una "ricompensa". La differenza, ovviamente, non è irrilevante sul piano giuridico, perché segna il *discrimen*, da tempo studiato in dottrina, tra atti di liberalità e atti a prestazioni corrispettive, in cui manca l'*animus donandi*.

La prima forma di *crowdfunding* analizzata rientra chiaramente nello schema codicistico della donazione.

Più complessa, invece, è la fattispecie del *reward-based crowdfunding*, dove la "ricompensa" riconosciuta al partecipante alla campagna di raccolti fondi incide sulla natura negoziale. Si tratta della forma maggiormente utilizzata nel nostro Paese, dove, secondo una recente analisi, il 45% delle piattaforme di *crowdfunding* attive utilizza il modello della ricompensa assegnata al partecipante alla campagna[2].

Il "premio" potrebbe anche consistere in forme di visibilità, che spaziano dal semplice ringraziamento (ad esempio, nel libretto interno di un compact-disc o nei titoli di coda di un film) alla rappresentazione di un marchio, o di un altro segno distintivo idoneo a rappresentare un prodotto o un servizio, nella cartellonistica relativa ad un evento finanziato.

Questo tipo di promozione è ampiamente noto e studiato, anche in ambito giuridico. Un precedente legislativo, nel settore che direttamente ci interessa, è rappresentato

[2] Cfr. Aa.Vv., *Il crowdfunding in Italia. Report 2015. Un completo report del mercato, una mappatura delle piattaforme italiane e un'analisi dei trends emergenti*, a cura di I. Pais, Milano, 2016, 4.

dall'art. 120 del Codice dei beni culturali, in materia di sponsorizzazione di beni culturali[3], cui hanno fatto seguito ulteriori interventi legislativi, spesso caratterizzati da eccessivi bizantismi normativi, che non hanno evidentemente offerto delle risposte adeguate alla necessità di reperimento di fondi per il settore culturale[4].

Tornando alle diverse figure di *crowdfunding*, nel primo caso, a parere di chi scrive, si permane nell'alveo della donazione, considerando il valore irrisorio del corrispettivo (la menzione del donatore, per rimanere nell'esempio considerato) e, quindi, non è configurabile un rapporto sinallagmatico tra *funder* e beneficiario. Difficile, invece, ipotizzare che lo schema negoziale della donazione sia idoneo ad abbracciare anche il caso in cui il *reward* promesso sia finalizzato alla promozione dell'attività imprenditoriale[5].

Le ripartizione, in tale ambito, sono tutt'altro che agevoli e sussiste, in ogni caso, un cono d'ombra tra le diverse fattispecie. Parte della dottrina sostiene, correttamente, che la forma in esame di *crowdfunding* possa essere ricondotta alla donazione modale, disciplinata dall'art. 793 cod. civ.[6]. Nello schema suggerito, il donatario si impegna ad eseguire una prestazione a favore del donante, prestazione che, come precisato anche dalla Suprema Corte, ha natura di obbligazione[7].

Sebbene la dottrina sia fortemente divisa sulla natura della donazione modale[8], sia sufficiente ricordare, in questa sede, che lo spirito di liberalità proprio della donazione non è snaturato dalla presenza di un corrispettivo, a condizione che il peso imposto al

---

[3] Sulla disciplina giuridica applicabile prima dell'entrata in vigore del Codice, si rinvia a G. Manfredi, *Le sponsorizzazioni dei beni culturali e il mercato*, in *Aedon*, 1/2014.

[4] Cfr., tra gli altri, A. Fantin, *Le sponsorizzazioni dei beni culturali: nuovi orizzonti del partenariato pubblico-privato,* in *Il capitale culturale,* 2011, 125 ss.

[5] La dottrina non pare avere dubbi in ordine alla natura della sponsorizzazione quale contratto oneroso a prestazioni corrispettive; cfr., *ex multis*, M. Bianca, *I contratti di sponsorizzazione*, Rimini, 1990, 127; B. Inzitari, *Sponsorizzazione*, in *Contr. Impresa*, 1985, 255; M.V. De Giorgi, *Sponsorizzazione e mecenatismo*, 1, Padova, 1988, 95.

[6] Così A. Laudonio, *La folla e l'impresa: prime riflessioni*, V Convegno Annuale dell'Associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del diritto commerciale", "L'impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi", Roma, 21-22 febbraio 2014, 5 del dattiloscritto.

[7] Cass. SS.UU., 11 aprile 2012, n. 5702: "*Qualora una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come "modus", che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell'evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l'imputabilità in materia di obbligazioni*".

[8] Si tratta di un aspetto che, per ovvie ragioni di economicità, non può essere trattato in questa sede; sul punto si rinvia, per tutti, a A. Palazzo, Palazzo, *Atti gratuiti e donazioni*, in *Tratt. dir. civ.* a cura di R. Sacco, Torino, 2000, 140 ss.

beneficiario "*non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione*"[9].

Esistono però fattispecie in cui il valore commerciale della ricompensa coincide con il corrispettivo versato dal partecipante alla campagna: è frequente, ad esempio nelle raccolte finalizzate alla realizzazione di un'opera discografica, che il donatore (che, in realtà, tecnicamente tale non è) paghi un importo monetario che corrisponde al prezzo del disco che gli verrà consegnato in caso di successo della raccolta. In tale ipotesi, laddove il prodotto venga ad esistenza solo nel caso in cui si riesca a raggiungere l'obiettivo prefissato, si è al cospetto di una compravendita di un bene futuro, di cui all'art. 1472 cod. civ.[10], e l'acquisto del diritto si verifica nel momento in cui la cosa viene ad esistenza[11].

Minore interesse, per le finalità del presente contributo, rivestono invece il *lending-based crowdfunding* e l'*equity-based crowdfunding*.

Nel primo caso, si è al cospetto di uno schema negoziale che può essere ricondotto a quello del mutuo, nel quale la piattaforma si limita a fungere da intermediario tra i potenziali mutuanti e il mutuatario.

Nell'*equity-based crowdfunding*, invece, si consente al pubblico di acquistare delle partecipazioni societarie, sia in caso di aumento del capitale (ipotesi più frequente nella prassi) sia in caso di azioni o quote già esistenti[12].

Per quanto è dato sapere, tali forme di raccolta di denaro tra il pubblico non sono utilizzate nell'ambito del settore che ci interessa e, pertanto, non saranno prese in considerazione nell'ambito del presente lavoro.

---

[9] Così Cass., 28 giugno 2005, n. 13876, in *Guida al diritto*, 2005, n. 34, 60: "*In tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, se tale peso non assume carattere di corrispettivo ma costituisce, invece, una modalità del beneficio. Invero, l'aggiunta del modus non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi a esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus viene a essere limitata. Costituisce indagine di fatto, attinente all'interpretazione del negozio di donazione, stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un modus oppure valga a imprimere al negozio carattere di onerosità e l'apprezzamento del giudice del merito circa il carattere modale della donazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato*".

[10] Cfr. anche A. Laudonio, *La folla e l'impresa*, cit., 5 s.

[11] Al riguardo, si potrebbe discutere delle fattispecie assimilabili alla c.d. *emptio rei speratae* e a quelle, invece, riconducibili nella c.d. *emptio spei*. Sulla distinzione in parola, che per ragioni di economia del presente lavoro non può essere affrontata in tale sede, si rinvia, per tutti, a Rubino, *La compravendita*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* dir. da Cicu-Messineo, vol. XVI, Milano, 1971, p. 161 ss.

[12] Sul punto, per ulteriori rilievi, si rinvia a A. Bollettinari, *Il crowdfunding: la raccolta del capitale tramite piattaforme on-line nella prassi e nella recente giurisprudenza*, in *Nuovo dir. soc.*, 2013, n. 2, 10 ss.

2. Art bonus e crowdfunding

In Italia non esiste una legislazione *ad hoc* per il *crowdfunding* destinato alle attività culturali. In particolare, non sono previste agevolazioni o incentivi fiscali per le donazioni o, in ogni caso, per la partecipazione a campagne di finanziamento che abbiano ad oggetto la produzione di beni *lato sensu* artistici, l'organizzazione di manifestazioni ed eventi (ad esempio, mostre, concerti, spettacoli e così via enumerando)[13].

Il modello legislativo che desta il maggiore interesse, ai fini della presente analisi, in termini di agevolazioni concesse ai soggetti privati che investono in attività culturali è rappresentato, probabilmente, dal recente decreto c.d. *art bonus*[14].

L'intervento legislativo italiano sembra essere propeso, in via quasi esclusiva, a forme di tutela statiche e conservative, che mirano alla preservazione del patrimonio esistente. È sufficiente leggere, in tale senso, l'art. 1 della legge, che prevede un credito di imposta per "*le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento*

[13] Del resto, scavando nel recente passato, non può non notarsi che la proposta c.d. Boeri, relativa agli spettacoli musicali in pubblico, con meno di duecento spettatori, era una proposta ambiziosa che si è tradotta in una riforma monca (D.L. 8 agosto 2013, n. 91, "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"), su cui v. A. Wiedersich Avena, *Il decreto Cultura: ora è più semplice suonare dal vivo!*, in Patamu Blog, 15 novembre 2013. La spinta, ancora una volta, proveniva da un processo di circolazione giuridica di un modello legislativo straniero, il *Live Music Act* inglese, entrato in vigore il 1 ottobre 2012. La legge in questione ha previsto l'abrogazione della licenza preventiva, da richiedere alle autorità locali, per l'organizzazione di concerti con meno di duecento spettatori, al fine di incentivare i concerti di gruppi musicali emergenti. Il limite è stato poi aumentato a 500 nel 2014. Esistono, poi, delle differenze basate sulla diffusione di musica dal vivo amplificata e non amplificata (in questo secondo caso non sono previsti limiti di spettatori). Una misura che, da un lato, incoraggia l'arte musicale e, dall'altra, riconosce espressamente l'incidenza della musica pop e rock sull'intera economia inglese. Il decreto italiano ha previsto che "*Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo*", nonché che "*Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo*". È rimasto, quindi, l'obbligo di richiedere una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), nonché di richiedere il permesso, con i relativi oneri, alla SIAE per la musica dal vivo.

[14] Art.1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29 luglio 2014, con successive modifiche e integrazioni.

di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo".

È opportuno inoltre precisare che quella prevista dall'*art bonus* è, tecnicamente, una sovvenzione "autoliquidata" dal contribuente e non, come spesso si ritiene, di una agevolazione fiscale *tout court*[15]: il controllo degli uffici tributari, quindi, è solo eventuale e comunque successivo.

Restano estranei all'ambito di applicazione oggettiva della legge gli interventi che riguardano la conservazione o la valorizzazione di beni che non rientrano nell'elencazione di cui all'art. 10 del Codice[16] (e, quindi, tutte le opere appartenenti all'arte contemporanea), così come l'organizzazione di spettacoli, mostre o concerti o,

---

[15] Così, quasi testualmente, R. Lupi, *L'Art Bonus come sovvenzione pubblica in forma di "credito d'imposta"*, in *Aedon*, 3/2014.

[16] Sebbene prolissa, giova riportare, a vantaggio del lettore, il testo dell'art. 10 del Codice dei beni culturali: "*1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni*".

ancora, il finanziamento per la realizzazione di nuove opere artistiche (ad esempio, produzione di opere discografiche, installazioni artistiche, ecc.).

L'*art bonus* è una misura da salutare senz'altro con favore, sebbene si tratti di un'esperienza migliorabile; tuttavia, se comparata con interventi similari di altri ordinamenti europei, ha una portata sicuramente meno ampia e non può essere considerata una panacea per il settore che ci interessa. Peraltro, in un ambito che soffre di una cronica scarsità delle risorse, da sempre insufficienti alla reale domanda di tutela e valorizzazione, l'intervento del legislatore rischia di indirizzare gli investimenti, dirottandoli in via esclusiva verso specifiche destinazioni.

Allargando lo sguardo oltre il territorio nazionale, un modello di comparazione utile è rappresentato dall'ordinamento francese.

In Francia, un punto di svolta è stato segnato dalla legge del 1 agosto 2003, relativa al mecenatismo, alle associazioni e alle fondazioni (c.d. *Loi Aillagon*), che ha radicalmente modificato l'assetto normativo che poggiava sulla Legge del 1 luglio 1901 relativa al contratto di associazione. La legge in questione segna il tassello (non ultimo) di un processo che era stato fortemente supportato dallo sviluppo delle sponsorizzazioni a partire dagli anni sessanta, dalla creazione nel 1979 dell'ADMICAL, l'associazione per lo sviluppo delle sponsorizzazioni industriali e commerciali, e, a livello normativo, prima dalle legge del 23 luglio 1987 (c.d. *Loi Léotard*), sullo sviluppo del mecenatismo, e, successivamente, dalla legge 4 luglio 1990, che aveva istituito lo statuto della fondazione d'impresa (c.d. *Loi Lang*)[17].

Il modello francese, se confrontato con quello italiano dell'*art bonus*, contiene delle significative differenze. In primo luogo, i conferimenti possono essere sì in denaro, ma altresì in natura o in competenze; in secondo luogo, il Codice delle imposte, dopo la riforma del 2004, consente, a favore dei donatori, una riduzione d'imposta pari al 60% dell'ammontare della donazione nel caso di spettacoli (a titolo esemplificativo: concerti; opere teatrali, cinematografiche, liriche e circensi) organizzati da enti pubblici o enti privati senza scopo di lucro. Sono previsti, poi, sgravi fiscali anche laddove, a fronte di una donazione, sia prevista una contropartita, il cui valore, tuttavia, non può superare il 25% del valore della donazione.

L'ordinamento inglese, invece, ha introdotto nel 2014 il SITR (*Social Investment Tax Relief*), che consente una deduzione del 30% dell'investimento indirizzato ad organizzazioni che sono registrate come *Community Benefit Society*, *charity* o *Community*

[17] Cfr. P.-H. Dutheil – S. Couchoux, *Panorama 2004 des fondations d'entreprise: La Loi Aillagon, accélérateur de création?,* Ernst & Young, Paris, 2005.

Interest Company e che hanno meno di 500 dipendenti e un patrimonio inferiore ai 15 milioni di sterline. Per le finalità che ci interessano, è importante segnalare che alcune forme di *crowdfunding* sono incluse in tale forma di agevolazione[18].

3. Raccordo tra crowdfunding per l'arte e la cultura e legislazione esistente

Il meccanismo su cui poggia l'*art bonus* è assimilabile al modello di *donation-based crowdfunding*, poiché prevede delle agevolazioni a fronte di una donazione versata da persone fisiche o da enti privati. La legge non contempla, invece, la possibilità di un *reward* a favore dei donatori (e, quindi, non si ricade nella donazione modale), così come di agevolazioni a favore delle società che gestiscono le piattaforme di *crowdfunding*.

Occorre, a modesto avviso di chi scrive, un'estensione della legge e, ancor prima, un disegno unitario e non episodico, che si iscriva in una politica unitaria di sostegno delle attività culturali. In tale prospettiva, pur muovendo dall'assunto che l'intervento legislativo, come già evidenziato, sia positivo, pare interessante provare a ragionare su alcuni temi, che potrebbero migliorare il quadro legislativo.

Guardare oltre i confini nazionali

L'analisi delle piattaforme italiane evidenzia, inoltre, che oltre il 75% della raccolta di fondi da parte piattaforme che si fonda sulla donazione o sulla ricompensa avviene all'interno del mercato nazionale[19]. Le ragioni che potrebbero scoraggiare interventi di soggetti stranieri sono molteplici e dipendono solo in parte da ragioni giuridiche.

Si potrebbe notare, ad esempio, che alcune piattaforme utilizzano esclusivamente la lingua italiana o indirizzano le proprie campagne di marketing esclusivamente al pubblico nazionale, per mezzo di social network o campagne di stampa focalizzate su di un territorio limitato. In altri casi, invece, si assiste al finanziamento, in termini di recupero o di realizzazione, di opere che hanno evidentemente una notorietà limitata ad un ambito geografico circoscritto.

Tali osservazioni, che valgono in generale per tutto il settore del *crowdfunding*, si connotano di specificità peculiari nel caso in cui si associ la raccolta di fondi a progetti di recupero o di promozione artistica.

L'Italia ha, potenzialmente, capacità di attrarre investimenti stranieri, specialmente nel settore del recupero e della conservazione dei beni culturali, non paragonabile a quella

[18] Cfr. *Crowdfunding Good Causes. Opportunities and challenges for charities, community groups and social entrepreneurs*, J. Bone – P. Baeck (eds.), Nesta, London, June 2016, 15 s.
[19] Cfr. nuovamente i dati riportati in Aa.Vv., *Il crowdfunding in Italia. Report 2015*, cit., 48.

degli altri Paesi: l'assetto legislativo, quindi, dovrebbe facilitare tali forme di catalizzazione delle risorse, prevedendo incentivi – non necessariamente di natura fiscale, attesa l'applicazione spesso nazionale di tali disposizioni normative – anche per i soggetti stranieri. L'esempio, banale ma esemplificativo, è quello degli italiani che vivono all'estero o che sono figli di genitori italiani, che potrebbero essere attratti da forme di mecenatismo nei confronti dei luoghi di origine. Esigenze differenti, seppur convoglianti verso analoghi risultati, potrebbero muovere gli investimenti di imprese straniere, interessate ad associare i propri segni distintivi a progetti di recupero[20].

Estensione dell'ambito oggettivo di applicazione

Sotto altro profilo, considerando invece la produzione culturale, occorre ragionare su di un ripensamento dell'ambito soggettivo di applicazione di misure come l'*art bonus*. La legislazione italiana, leggendo i lavori preparatori della legge, vorrebbe ispirarsi ad alcuni modelli nazionali europei, *in primis* a quello francese: tuttavia, si tratta di un'imitazione giuridica che si arresta al piano declamatorio, atteso che l'ambito oggettivo di applicazione, come evidenziato, è molto più ristretto rispetto agli esempi regolamentari stranieri.

Non includere l'arte contemporanea e gli spettacoli nelle agevolazioni previste denota una visione ristretta, e forse miope, del sistema culturale. La tutela apprestata è confinata al momento conservativo, non si considera l'effetto moltiplicatore abbinato all'aumento dell'offerta culturale anche in settori e in attività differenti. Anzi, a ben vedere, dirottare le risorse verso determinati interventi – quelli considerati dalla legge – rischia di avere un effetto negativo sui settori finitimi, che già scontato una limitatezza di mezzi, declassando inevitabilmente la proposta culturale nazionale.

Al contrario, una visione complessiva dell'impatto economico dell'aumento dell'offerta culturale, evidenzia agevolmente che gli effetti positivi che si determinano (in termini di occupazione, turistici, ecc.) inducono ad stimolare gli investimenti (inclusi i microinvestimenti) dei privati[21].

Limiti quantitativi delle donazioni

---

[20] Appare interessante quanto affermato, l'11 gennaio 2015 dal Ministro Franceschini in relazione all'*Art Bonus*: "*L'intervento ha ragioni pedagogiche e formative, culturali. Se è vero che il made in Italy si caratterizza per la componente emotiva e culturale che sa sintetizzare nei propri prodotti, se siete così orgogliosi di questo patrimonio che dà sostanza alla vostra impresa, allora adesso è il momento di restituire, di agire. Mettetevi un distintivo. Le erogazioni Art Bonus devono diventare un elemento di misurazione dell'impatto sociale delle aziende*" (il brano dell'intervista citato è estratto da C. Galloni, *Art Bonus, questo sconosciuto*, in *Il giornale dell'arte*, http://www.ilgiornaledellarte.com/arteimprese/articoli/2016/1/125519.html).

[21] Interessante, a tal proposito, la lettura di A. Valeri, *Le mostre e gli impatti sul territorio*, in *L'arte di produrre Arte. Imprese culturali a lavoro*, a cura di P.A. Valentino, Venezia, 2012, 227 ss.

Un ulteriore limite dell'*art bonus* è rappresentato dal rapporto tra investimenti e capacità patrimoniali dei soggetti donanti. Limitare l'applicazione della legge a un rapporto proporzionale tra ricavi ottenuti dall'attività di impresa e importi oggetto di defiscalizzazione limita la propensione all'investimento di società che, al contrario, potrebbero essere interessate a posizionare i propri *brand* per mezzo di interventi che non rispettino tale proporzione e, almeno in una fase iniziale e nel breve periodo, antieconomici per il soggetto donante. Appare censurabile, quindi, una forma di paternalismo legislativo che incide sulle scelte imprenditoriali degli investitori, circoscrivendo le agevolazioni accordate[22].

La questione è complessa e afferisce al delicato rapporto tra defiscalizzazione degli investimenti privati e intervento del pubblico. Lo Stato, in linea teorica, dovrebbe sottrarsi a scelte artistiche ovvero, per essere meno radicali, a valutazioni relative alle opere o agli interventi da preferire, seppur nel rispetto dei principi di salvaguardia del patrimonio culturale (materiale e immateriale)[23]. Tuttavia, la scelta dicotomica tra opere/interventi da agevolare, in un momento storico in cui le risorse del settore sono particolarmente scarse, rischia di evocare spettri del passato che, a titolo riassuntivo, potremmo indicare nell'espressione (volutamente generica e imprecisa) di "arte di Stato"[24].

Al contrario, estendere le agevolazioni anche agli investimenti (e ai microinvestimenti, come nel caso del *crowdfunding*) a favore di opere che, seppur non rientranti nella definizione codicistica di bene culturale, sono espressione della produzione artistica, consentirebbe un corretto bilanciamento, nel quale intervento statale, logiche di mercato e preferenze del pubblico possono effettivamente coesistere e cooperare.

Un'ulteriore (inutile, a parere di chi scrive) dicotomia è quella sulla natura dei beni, pubblica o privata: probabilmente, se il timore, nel licenziare l'*art bonus*, era quello di evitare utilizzi fraudolenti della legge, sarebbe stato da prediligere un intervento, per dir

[22] Come riportato da A. Cherchi, *Via libera all'Art-bonus, Franceschini: credito d'imposta del 65% sulle donazioni*, in *Il Sole 24-ore*, 22 maggio 2014: "*complice la macchinosità dell'agevolazione e il suo scarso appeal soprattutto nei confronti delle aziende: per ottenere uno sconto di 50mila euro, spalmabile in tre anni, occorre avere ricavi per 10 milioni. Lo dimostrano le elaborazioni predisposte da Confcultura, l'associazione degli operatori privati dei beni culturali, che mettono invece in luce una maggiore convenienza per le persone fisiche, il cosiddetto micromecenatismo. Sulla fredda risposta dei mecenati può pesare il fatto che la novità debba ancora essere metabolizzata, così come non aiutano i tempi di magra che il Paese attraversa. A una lettura attenta delle regole dell'art-bonus, però, ci si accorge anche che il meccanismo dell'incentivo è meno seducente di quanto sia stato annunciato, soprattutto per quegli imprenditori chiamati a raccolta da Franceschini*".

[23] Sul punto, per più ampi rilievi, si rinvia a M. Schneider, *La comédie de la culture*, Paris, 1993.

[24] Per alcuni spunti, anche critici, a tal riguardo v. R. Clair, *La crisi dei musei. La globalizzazione della cultura*, Milano, 2008.

così, di fioretto, anziché di ascia. Per uscir fuori di metafora, l'intervento legislativo avrebbe potuto disporre una graduazione delle agevolazioni, a seconda del rapporto proprietario che lega il bene al suo titolare.

Liberalizzare il mercato delle donazioni

Al momento, non è chiaro se, per rientrare nelle agevolazione dell'*art bonus*, sia necessario utilizzare il portale ministeriale o se sia semplicemente richiesta la comunicazione periodica al Ministero delle somme raccolte.

Una riforma dell'*art bonus* potrebbe forse fare chiarezza in merito a tale aspetto che, al momento, pare escludere dall'ambito di applicazione l'ipotesi in cui la raccolta – in modalità *donation-based crowdfunding* – avvenga per mezzo di una piattaforma privata, che trattiene, a titolo di commissione, una percentuale sulle somme raccolte.

Anche in questo caso, un allargamento dello spettro di copertura della previsione normativa appare auspicabile. Si potrebbe, infatti, ridurre la percentuale del credito di imposta riconosciuto, ma ammettere che, anche in caso di utilizzo di piattaforme di *crowdfunding* gestite da soggetti privati sia comunque riconosciuta un'agevolazione fiscale a favore del donatore.

Percorrendo tale strada, si potrebbero raggiungere tre obiettivi. Il primo è quello di estendere le erogazioni, come si diceva in precedenza, anche a beni (o servizi) che non rientrino nel patrimonio pubblico o che siano sganciati, in ogni caso, da logiche di appartenenza proprietaria di natura pubblicistica. In secondo luogo, si incentiverebbe la creazione di nuove realtà imprenditoriali, declinate nella forma di piattaforme di *crowdfunding* destinate all'arte o alla cultura. Infine, si opererebbe un bilanciamento tra le esigenze, legittime, di manutenzione, protezione e restauro e quelle di sviluppo di nuove realtà artistiche, che potrebbero beneficiare di un supporto dei privati agevolato dallo Stato.

Destinazioni mirate

Un ulteriore aspetto che, a parere di chi scrive, potrebbe essere perfezionato nella legge vigente è rappresentato dall'assenza di un vincolo chiaro di destinazione dell'erogazione. Gli esempi sono i più disparati: il recupero del *foyer* di un teatro, in luogo di un intervento complessivo che abbracci l'intera struttura, oppure il restauro di una singola opera appartenente ad un ente.

Non bisogna dimenticare, infatti, l'aspetto emotivo che guida le donazioni. Un soggetto potrebbe non identificarsi in un'intera struttura, ma essere legato, per le ragioni più

disparate, ad un singolo bene. In questo modo, si potrebbero allocare meglio le risorse raccolte e raggiungere i risultati prefissati, partendo da obiettivi meno ambiziosi.

L'esperienza delle *community organization (*o *foundation*) nordamericane è utile per spiegare tale aspetto. Tali organizzazioni, che rientrano nel *genus* degli enti non profit, prevedono un moltiplicatore delle donazioni che sono operate da privati a favore di progetti locali, non necessariamente connessi al mondo dell'arte e della cultura[25]. Il carattere locale dei progetti e la possibilità di "controllare" i progressi degli interventi rappresentano una sollecitazione significativa per i donatori, che si sentono partecipi delle azioni adottate.

La riprova di tale aspetto è rappresentata dal successo che, almeno in alcune Regioni, ha registrato – sotto l'impulso della Fondazione Cariplo – il trapianto di tale esperimento anche a livello nazionale[26].

Variance Power

La legge sull'*art bonus* non dispone quale sia la destinazione delle erogazioni nel caso in cui le stesse siano insufficienti a realizzare l'intervento proposto. Una rapida ricerca nel portale ministeriale, infatti, dimostra che, per la maggior parte dei progetti, i fondi raccolti sono inferiori rispetto all'ammontare-base richiesto e, in taluni casi, sono del tutto inadeguati a qualsivoglia intervento di manutenzione, protezione e restauro.

La domanda che si pone, osservando tali situazioni, è la seguente: in che modo tali erogazioni possono essere utilizzate? E, corollario, di tale quesito: è possibile destinare tali erogazioni a progetti simili, eventualmente nella medesima area territoriale?

---

[25] Le *community foundations* statunitensi rientrano tra le *charities*: per ottenere tale qualifica, però, è indispensabile che siano soddisfatti i presupposti richiesti dalla *section* 501(c)(3) dell'*Internal Revenue Code*. In primo luogo, è necessario che sia rispettato il divieto di distribuzione degli utili (*non distribution constraint principle*), che dovranno essere reinvestiti nelle attività della fondazione. La previsione coinvolge tutti gli enti non-profit e viene applicata in maniera molto rigorosa dall'organo di controllo (l'*Internal Revenue Service*): è vietata, infatti, non solo la distribuzione diretta degli utili (quella che risulterebbe, ad esempio, dal bilancio di esercizio), ma anche ogni altra forma indiretta di distribuzione (ad esempio, stipendi molto alti dei dipendenti oppure rimborsi spese maggiorati). È poi richiesto che i documenti, che disciplinato la vita organizzativa della fondazione (atto costitutivo, statuto, ecc.), prevedano espressamente che l'ente agisce, in via esclusiva, per scopi altruistici (*organizational test*). Allo stesso modo, deve essere prevista la devoluzione dei beni in caso di scioglimento o di cessazione delle attività da parte dell'ente. Quest'ultima previsione è poi rafforzata dall'obbligo, per la *community foundation*, di agire esclusivamente per scopi altruistici. Per ulteriori approfondimenti, sia consentito rinviare a G.M. Riccio, *Filantropia locale e community foundations: la circolazione del modello americano nel sistema giuridico italiano*, in *InDret*, 2/2005.

[26] Per ulteriori approfondimenti, anche storici, sulle fondazioni di comunità, si rinvia a Aa.Vv., *Bürgerstiftungen in Italien und Deutschland*, B. Casadei – P. Hoelscher (eds.) Maecenata Verlag, Berlin, 2007.

Dalla lettura della normativa, così come dalle modalità di donazione[27], si sarebbe portati a ritenere che tale seconda possibilità non sia prevista dalla legge. Allo stesso modo, viene difficile immaginare le modalità di attuazione degli interventi a fronte di una raccolta completamente insufficiente.

Ricorriamo ad un esempio per meglio chiarire il punto. Nel momento in cui si scrive, la Fontana del Sebeto di Napoli, a fronte di un costo previsto pari a 90.000 euro, ha raccolto meno di 3.000 euro. Una cifra, evidentemente, insufficiente per qualsiasi forma di recupero.

La disciplina statunitense relativa ad alcuni enti non-profit (ad esempio, nel caso delle già menzionate *community organizations*) ammette, in capo al *board of directors*, un *variance power*, ossia un potere di modificare la destinazione delle erogazioni, nel caso in cui le stesse siano inidonee a realizzare gli obiettivi prefissati. In questo modo, infatti, è possibile – conoscendo dettagliatamente la realtà locale – destinare in maniera efficiente questi fondi e risolve anche l'eventuale problema della destinazione determinata in via giudiziale in caso di scioglimento prevista, per le fondazioni italiane, dall'art. 28 cod. civ.

L'esperienza statunitense insegna, a tal riguardo, che laddove sia chiamato un giudice a ridestinare un fondo, non si avrà un'allocazione efficiente delle risorse, atteso il vincolo di scelta di una finalità simile rispetto a quella originaria; nelle *community foundations*, invece, si realizza un migliore reimpiego dei fondi residui, dal momento che può essere scelta qualunque destinazione che appaia, a giudizio del *board of directors* o dei *trustees* (e quindi di soggetti che ben conoscono i bisogni dell'ente), soddisfacente per gli scopi della fondazione.

Perché non includere una simile previsione anche nell'*art bonus*, ammettendo che il donatore possa scegliere una destinazione sussidiaria della propria erogazione nel caso in cui la raccolta, entro una data prestabilita, non raggiunga una percentuale del costo preventivato di intervento?

[27] La donazione avviene per mezzo di bonifico sul conto corrente dell'ente beneficiario. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 83/2014, deve comunicare "mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento", provvedendo "altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione".

4. Conclusioni

Le proposte (abbozzate e) suggerite devono però necessariamente iscriversi in un disegno unitario. Le esperienze straniere, e quelle pregresse cui abbiamo assistito in Italia, dovrebbero suggerire che interventi disorganici rischiano di non produrre effetti significativi nel lungo periodo. Il pericolo è quello di ricadere, mutando le teorie economiche, nelle *poverty traps*[28]: l'entusiasmo iniziale e le risorse disponibili si esauriscono, senza fissare le condizioni per la creazione di moltiplicatori (ad esempio nuove forme di imprenditorialità) che consentano al settore artistico e culturale di emanciparsi, almeno in parte, dalle logiche, talora perverse, delle sovvenzioni pubbliche e delle donazioni private[29].

Allo stesso modo, l'intervento dei privati a sostegno degli interventi di conservazione o di promozione dell'arte, pubblica e privata, andrebbero canalizzati su specifici progetti e non, come si assiste oggi, indirizzati verso azioni generiche. Per essere più chiari, le donazioni dei privati dovrebbero essere destinate ad interventi mirati e, quindi, rivolte non al bene da recuperare ma al piano di recupero, promozione o valorizzazione che interverrà sul bene stesso, muovendo dall'oggetto (il bene culturale o, in generale, l'opera d'arte) all'azione da realizzare. Il rischio, come già accennato, è che i contributi dei privati non siano sufficienti e adeguati per raggiungere l'obiettivo stabilito e restino, di fatto, inutilizzabili.

Per scongiurare tale eventualità si dovrebbe altresì ammettere che le donazioni possano essere destinate, in via subordinata e nel solo caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo economico prefissato dal progetto finanziato, verso altri progetti, così come insegna l'esperienza statunitense delle *community foundation*.

---

[28] Per una introduzione alla tematica, v. il recente volume C. Azariadis, *The Theory of Poverty Traps What Have We Learned?*, in Aa.Vv., *Poverty Traps*, S. Bowles – S.N. Durlauf – K. Hoff (eds.), Princeton Univ. Press, 2016, 17 ss.

[29] Così, per tutti, F. Benhamou, *L'economia della cultura*, trad. it., Bologna, 2003, 127; ma, per rilievi più ampi, v. C. Caliandro – P.L. Sacco, *Italia Reloaded. Ripartire con la cultura*, Bologna, 2011, in particolare il secondo e il terzo capitolo.